



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Industria
Prot. Uscita del 30/03/2017
nr. 0010602/Cir/1
Classifica X.4.2
09-01-00



CIRCOLARE

Oggetto: Chiarimenti interpretativi in merito alle attività esercitate in occasione di eventi temporanei, attività temporanee commerciali e concessioni suolo pubblico. – Attuazione della L.R. n. 24/2016, artt 50 e 51.

Premessa

Con l'obiettivo prioritario della semplificazione amministrativa, della trasparenza e della omogeneità di informazioni e procedure sul territorio regionale, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alla competenza SUAPE e agli adempimenti connessi alle attività esercitate in occasione di eventi temporanei, alle attività temporanee commerciali, concessione del suolo pubblico.

Art 1 Competenza SUAPE in caso di eventi e manifestazioni temporanee

L'art. 3 delle direttive approvate con Deliberazione G.R. n. 11/14 del 28/02/2017 precisa che la competenza del SUAPE si estende a tutte le manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo connessi ad attività economiche e produttive di beni e servizi. Queste ultime, secondo la L.R. n. 24/2016, sono *"tutte le attività economiche private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione"*, ovvero tutte quelle che, a prescindere dalla natura imprenditoriale o professionale, sono svolte in maniera abituale e prevedono un pagamento da parte dei fruitori; in tali casi tutti i titoli abilitativi sono acquisiti per il tramite del SUAPE.

Nei casi di attività svolte in occasione di manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo che, pur prevedendo un corrispettivo, sono svolte in forma del tutto contingente o temporanea da parte di soggetti non imprenditoriali quali associazioni, comitati, pro loco, gruppi spontanei di cittadini, con proventi di norma destinati a finanziare attività sociali, è rimessa al soggetto organizzatore ogni valutazione sulla configurazione effettiva di un'attività produttiva di beni e servizi. Conseguentemente, si ritiene che in tali casi il titolo abilitativo possa essere conseguito direttamente secondo le previsioni delle norme settoriali o, in caso di attività produttiva di beni e servizi, presso il SUAPE.

Per quanto attiene all'accensione straordinaria di fuochi, lancio di razzi e fuochi d'artificio, spari ed esplosioni in occasione di manifestazioni ed eventi (R.D. 773/1931, art. 57; R.D. 635/1940, art. 110) si precisa inoltre che nelle more di una definizione del procedimento congiunta con le autorità di pubblica sicurezza, le istanze sono escluse dalla competenza SUAPE; devono pertanto essere presentate all'autorità competente e seguono le procedure descritte dalla normativa di settore.

Art 2 Attività produttive esercitate temporaneamente in una sede diversa da quella abituale

L'art. 51 della L.R. n. 24/2016 si applica a chi esercita stabilmente un'attività commerciale, artigianale, di somministrazione di alimenti e bevande o un altro tipo di attività produttiva di beni e servizi. Quando vi fosse la necessità di esercitare temporaneamente la medesima attività in una sede diversa da quella abituale, per non oltre quindici giorni in occasione di ciascun particolare evento, è sufficiente la presentazione di una comunicazione al SUAPE attraverso il portale www.sardegnaimpresa.eu (modello F40 della modulistica regionale SUAPE).



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il modello F40 consente di espletare, contemporaneamente e senza allegare ulteriori modelli, gli adempimenti amministrativi per il conseguimento dei seguenti titoli abilitativi:

- il titolo per l'esercizio dell'attività temporanea propriamente detto;
- la notifica sanitaria per alimenti;
- il titolo per la vendita di alcolici di cui al D.Lgs. n° 504/1995;
- il titolo di cui all'art. 68 del codice della navigazione per attività esercitate sul demanio marittimo.

Tale semplificazione procedurale non incide sull'obbligo di rispettare i requisiti generali prescritti dalle norme vigenti, ed in particolare sul possesso dei requisiti di onorabilità, igienico-sanitari e sull'obbligo di munirsi di un valido titolo di disponibilità dell'area. In particolare, per tutte le attività da esercitarsi su area pubblica dovrà essere acquisita l'apposita concessione.

L'art. 51 della L.R. n. 24/2016, così come il modello F40, non si applicano a chi in occasione di eventi temporanei intenda esercitare un'attività diversa da quella abitualmente esercitata, tenendo presente che in tali casi:

- alle attività temporanee di commercio al dettaglio su area privata o pubblica si applica l'art. 52 della stessa L.R. n. 24/2016, come illustrato nell'articolo successivo;
- alle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, che comprendono comunque i soli casi di vendita di alimenti con particolari apprestamenti appositamente realizzati per consentire il consumo sul posto, si applica l'art. 41 del D.L. n. 5/2012; per esse, ove si configurasse comunque l'esercizio di un'attività produttiva di beni e servizi, sarà comunque necessario acquisire il titolo abilitativo presso il SUAPE.

Art 3 Attività commerciali temporanee

L'art. 52 della L.R. n. 24/2016 si applica in caso di esercizio di attività di commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica in forma temporanea, per non oltre novanta giorni nel corso dell'anno solare.

L'essenza della novella normativa consiste nel disciplinare espressamente la temporaneità dell'attività, consentendo la trasmissione di un'unica dichiarazione autocertificativa per l'avvio e la chiusura programmata della stessa, evitando come in passato di dover presentare una pratica per l'avvio dell'attività (come per le attività permanenti) e successivamente una comunicazione di cessazione dopo poco tempo.

Anche in questo caso, la semplificazione procedurale non incide sull'obbligo di rispettare i requisiti generali prescritti dalle norme vigenti, ed in particolare sul possesso dei requisiti di onorabilità, igienico-sanitari, di conformità edilizia, ambientali, di sicurezza e sull'obbligo di munirsi di un valido titolo di disponibilità dell'area. In particolare, per tutte le attività da esercitarsi su area pubblica dovrà essere acquisita l'apposita concessione.

Il secondo comma del citato articolo precisa che, fatti salvi i requisiti igienico sanitari che non possono essere derogati nemmeno per attività temporanee, l'esercizio *una tantum* dell'attività commerciale temporanea non comporta l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme. Si tratta, a ben vedere, di una precisazione coerente con la normativa urbanistica, la quale prescrive che ogni immobile debba avere una precisa destinazione che ne individua le modalità e le finalità di utilizzo; tale concetto deve essere considerato con riguardo alla destinazione permanente e ordinaria dell'immobile, ma non esclude che in via del tutto contingente e temporanea un immobile possa essere adibito ad un uso diverso da quello ordinario.

Alla luce di ciò, la dicitura "una tantum" deve essere intesa come una volta soltanto in riferimento all'utilizzo negli anni del locale e non all'esercizio dell'attività, né all'utilizzo del locale nel corso dell'anno solare: è quindi possibile adibire in via assolutamente eccezionale un locale ad un utilizzo temporaneo difforme dalla sua destinazione d'uso, ma non è senz'altro possibile adibirlo ad un uso diverso dal proprio attraverso l'esercizio nel tempo di più attività temporanee, anche se esercitate da soggetti diversi o



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

inframmezzate da lunghi periodi di inattività (es. stagionalmente). In tali casi, occorre senz'altro procedere ad adeguare la destinazione all'uso commerciale dell'immobile.

Art 4 Concessione suolo pubblico

Per poter esercitare qualsiasi attività o realizzare un intervento è sempre necessario un valido titolo di disponibilità dell'area. In particolare, per tutte le attività da esercitarsi su area pubblica si dovrà essere titolari dell'apposita concessione da richiedersi allegando alla DUA il modello F2 (o F23 in caso di demanio marittimo) e avviando un procedimento in conferenza di servizi.

In ossequio al principio di non aggravio del procedimento amministrativo, qualora la concessione dell'area sia l'unico titolo da acquisire o sia riferita ad un periodo non superiore a 15 gg, il richiedente può scegliere di presentare la richiesta all'ufficio competente per materia, che procede secondo la disciplina di settore.

Restano escluse dalla competenza SUAPE le concessioni qualora il rilascio delle stesse sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica.

Cagliari, 30 marzo 2017

Dott. Mauro Cadoni

Direttore Generale del turismo, artigianato e commercio
Assessorato Regionale del turismo, artigianato e commercio

Dott. Roberto Saba

Direttore Generale
Assessorato Regionale dell'Industria